



CITTA' DI POLICORO
PROVINCIA DI MATERA



Regolamento della Commissione Comunale per la Tutela del Paesaggio

(approvato con D.C.C. n. _____ del _____)

Art. 1 - Composizione.

1. La Commissione per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità "Commissione", è un organo collegiale imperfetto; potrà pertanto decidere con la presenza di una parte soltanto dei componenti, purché si sia validamente costituita.
2. La Commissione, come stabilito dall'art.7 della L.R. n.50/1993, è composta dal Dirigente del III Settore "Urbanistica - Edilizia privata - Patrimonio - Protezione Civile - Paesaggio" (Settore competente), o suo delegato, che dovrà svolgere anche la funzione di Presidente, da un architetto, un ingegnere edile, un geologo, un biologo naturalista e un agronomo.

Art.2 - Nomina, durata e compensi.

1. La Commissione è nominata con deliberazione di Consiglio comunale, con votazione segreta, per ogni figura professionale prevista dalla norma. Sarà altresì nominato un supplente per ogni figura professionale che opererà solo nell'ipotesi di decadenza del titolare. La scelta dei membri della Commissione avverrà a seguito di presentazione di candidature.
2. Allo scadere del mandato amministrativo di cui al comma precedente, la durata della Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e, comunque, per non oltre novanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale.
3. Il Componente che cessa dall'incarico prima della scadenza del termine di cui al comma 2 viene sostituito dal componente supplente, di cui al comma 1, il quale resta in carica fino al compimento del periodo per il quale era stato nominato il Componente sostituito.
4. L'assenza ingiustificata da parte dei membri della Commissione per tre sedute consecutive può comportare la decadenza dalla nomina, ad insindacabile giudizio del Dirigente competente.
5. Nel caso di necessità di nomina di nuovo componente, il Consiglio comunale procederà a seguito di presa d'atto delle determinazioni dirigenziali di competenza di cui al comma precedente.
6. Per la partecipazione alla commissione, ai componenti esterni viene riconosciuto, a titolo di rimborso spese, la corresponsione di un gettone di presenza, stimato nella misura di € 60,00 (euro sessanta/00).
7. Per i dipendenti dell'ente, individuati quali delegato del Dirigente alla presidenza della Commissione e segretario della stessa, nei casi in cui i lavori della commissione si svolgano al di fuori del normale orario d'ufficio, agli stessi viene riconosciuto un incentivo/gettone di presenza nella misura di € 30,00 e € 20,00, rispettivamente.

Art. 3 - Casi di incompatibilità

1. Il ruolo di componente della Commissione è incompatibile con il ruolo di Sindaco, Assessore, Consigliere comunale e/o di rappresentanti politici comunque denominati.
2. I membri della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio, allontanandosi dall'aula per quel punto.
3. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, e comunque nel rispetto dell'art. 6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n.62/2013.

Art. 4 - Ambito di valutazione e individuazione delle attribuzioni

1. La Commissione è un Organo collegiale tecnico-consultivo dell'Amministrazione comunale che si esprime su questioni in materia paesaggistica e ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesistico ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.
2. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico - ambientale di cui al comma precedente, la Commissione valuta gli interventi proposti in relazione:
 - alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti;
 - alla congruità con i criteri di gestione del bene tutelato;
 - ai criteri per l'esercizio della sub-delega deliberati dalla Regione Basilicata, nonché agli altri atti di natura paesistica.
3. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla Legge e in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione di pareri obbligatori che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge, ovvero dal presente regolamento, nonché, per l'originalità delle questioni trattate, laddove sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.
4. Il parere della Commissione è obbligatoriamente richiesto per:
 - Autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs n.42/2004, nell'ambito delle competenze subdelegate ai comuni dalla Regione Basilicata di cui all'art. 7 della L.R. n.50/1993;
 - Accertamenti di compatibilità paesaggistica di cui agli artt. 167 e 181 del D. Lgs n.42/2004, nell'ambito delle competenze sub-delegate ai comuni dalla Regione Basilicata di cui alla L.R. n.50/1993;
 - Autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria per le istanze di condono;
 - ogni qual volta il Dirigente del Settore competente o il Responsabile del Procedimento ritenga che l'intervento proposto alteri l'aspetto esteriore dei luoghi.
5. La commissione determina e irroga l'indennità risarcitoria da corrispondere per le opere realizzate abusivamente nelle aree sottoposte alla tutela ambientale.
6. È data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del relativo parere. In casi eccezionali la Commissione può delegare alcuni membri all'espletamento del sopralluogo.

Art. 5. Segretario della Commissione.

1. Le funzioni di segretario sono esercitate dal dipendente comunale nominato dal Dirigente del Settore III. Il Segretario non ha diritto di voto.
2. Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta in un registro da conservare mediante archiviazione. I verbali devono essere sottoscritti da tutti i componenti della Commissione e deve contenere:
 - l'indicazione dei presenti;
 - il parere motivato;
 - eventuali pareri difformi e posizioni di astensione motivate da parte del membro che li esprime.

3. Qualunque sia l'esito del parere espresso dalla Commissione, il Segretario è tenuto:
 - ad apporre su ogni elaborato progettuale un timbro attestante l'avvenuto esame da parte della Commissione;
 - a far sottoscrivere detta attestazione da parte del Presidente o di un Commissario, apponendo la data della seduta di commissione.

Art. 6 - Convocazione.

1. La Commissione si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.
2. La seduta è convocata dal Segretario di Commissione su richiesta del Presidente o, in caso di suo impedimento, dal suo delegato. La convocazione avviene prioritariamente a mezzo PEC o mail da trasmettere ai membri almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso d'urgenza la convocazione può avvenire almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione.
3. Il Presidente, in accordo con il Segretario, fissa gli ordini del giorno almeno 3 giorni prima della data della seduta.
4. I progetti sono iscritti all'Ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo comunale (salva la priorità per particolari motivi, assegnata dal Dirigente del Settore competente).

Art. 7 - Validità delle sedute e delle decisioni

1. Affinché le sedute della Commissione siano valide, è necessaria la presenza di tre membri compreso il Presidente.
2. I pareri sono espressi a maggioranza, in caso di parità, il voto del Presidente è determinante. Il voto va sempre espresso in forma palese.

Art. 8 - Pubblicità delle sedute.

1. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
2. Nei casi ritenuti opportuni, il Presidente potrà ammettere il solo progettista, il responsabile del procedimento o l'assessore competente, in caso di opera pubblica, limitatamente all'illustrazione del progetto e non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

Art. 9 - Rapporto con le strutture organizzative del Comune

1. Il Presidente, in caso di situazioni complesse, può operare la convocazione congiunta della commissione per il paesaggio con altre commissioni tecniche attinenti.